

# Piano di Sostituzione ai sensi dell'articolo 118-bis TUB

(ad integrazione dell'EU & UK Benchmark Regulation Article 28(2) Fallback Plan)

## 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento (il "**Piano di Sostituzione**") integra il piano redatto per iscritto e mantenuto dalla divisione Wealth Management di J.P. Morgan SE ("**JPMSE WM**") ai sensi dell'articolo 28(2) del BMR<sup>1</sup> (il "**Piano BMR di JPMSE WM**"), al fine di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 118-bis del Testo Unico Bancario italiano<sup>2</sup>.

Il documento descrive quindi la portata di tale disposizione normativa, ed illustra il piano predisposto da JPMSE WM per conformarvisi.

I requisiti, le misure, le procedure ed i controlli già identificati nel Piano BMR di JPMSE WM sono altresì volti ad assolvere agli obblighi di cui all'articolo 118-bis TUB e si intendono richiamati nel presente Piano di Sostituzione, salvo deroghe specifiche ivi previste.

Il Piano di Sostituzione sarà aggiornato in linea con gli sviluppi del settore e della normativa e rivisto annualmente dal Business Manager, con il supporto dei team di Legal e Compliance.

I termini e le frasi utilizzati ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nel glossario del Piano BMR di JPMSE WM o nel BMR, a seconda dei casi.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 118-bis del Testo Unico Bancario amplia in modo significativo l'ambito di applicazione degli obblighi normativi imposti dall'articolo 28(2) del BMR, da cui deriva la necessità di integrare il Piano BMR di JPMSE WM con un documento specifico.

In particolare, l'articolo 118-bis si applica a tutti i prodotti e servizi bancari e finanziari disciplinati dal Titolo VI del Testo Unico Bancario (ossia dalle cosiddette "norme sulla trasparenza bancaria"), e non solo a quelli espressamente contemplati dal BMR.

Pertanto, abbiamo stabilito che JPMSE WM (tanto la succursale di Milano, quanto la sede centrale o qualsiasi altra succursale di JPMSE WM i cui rapporti con i clienti italiani sono regolati dalle norme italiane sulla trasparenza bancaria) sia soggetta ai requisiti dell'articolo 118-bis TUB laddove offra depositi, oppure aperture di credito (sia a revoca che non), nella cui documentazione contrattuale sia utilizzato un "indice di riferimento".

## 3. OBBLIGHI NORMATIVI

Gli obblighi ai sensi dell'articolo 118-bis sono i seguenti:

- pubblicare sul proprio sito internet (anche per estratto) il piano previsto dall'articolo 28(2) del BMR;
- assicurarsi che i contratti con i clienti includano clausole che consentano di identificare - anche per rinvio al piano - le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- comunicare ai clienti, per iscritto o tramite altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole di cui sopra. La comunicazione dovrà riportare in evidenza l'intestazione "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*" e la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dal ricevimento della comunicazione. In caso di recesso (che dovrà essere senza spese), il cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- rendere nota alla clientela l'avvenuta pubblicazione del piano, alla prima occasione utile (ovvero, nel momento in cui si comunicano le modifiche contrattuali di cui sopra);
- mantenere il piano costantemente aggiornato. Gli aggiornamenti dei piani devono essere portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile (secondo quanto previsto dall'art. 119 del Testo Unico Bancario, che disciplina le comunicazioni periodiche ai clienti); e

1 Il "**BMR**" (o "EU Benchmarks Regulation") indica il Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento, come di volta in volta modificato.

2 Per "**TUB**" (o "Testo Unico Bancario") si intende il Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche. L'articolo 118-bis è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 e le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a darvi attuazione entro il 10 gennaio 2025.

- in caso di modifica sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento, comunicare al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo individuato in conformità alle clausole contrattuali predisposte (nonché al piano). La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso (che dovrà essere senza spese), il cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento).

#### 4. RIMEDI (FALLBACKS) IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

##### (a) Depositi

###### (i) Scenario attuale

Per quanto riguarda i Depositi Vincolati Standard, Depositi Vincolati Ladder e Depositi con Termine di Preavviso offerti da J.P. Morgan SE, succursale di Milano (i "Depositi"), il tasso di interesse praticato è un tasso fisso, non indicizzato.

###### (ii) Fallback

Poiché attualmente il tasso di interesse dei Depositi non è parametrato sulla base di un indice di riferimento, si ritiene che manchi il presupposto per poter ricondurre i Depositi nell'ambito di applicazione dell'articolo 118-bis TUB. Pertanto, alla data del presente Piano di Sostituzione si ritiene che rispetto ai Depositi non occorra predeterminare alcuna modifica o parametro sostitutivo.

##### (b) Aperture di credito

###### (i) Scenario attuale

I tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi da J.P. Morgan SE, succursale di Milano sono determinati sulla base degli indici di riferimento indicati nel documento "Prospetto dei Tassi di Riferimento", allegato sub n. 5 al contratto di finanziamento e successivamente aggiornato ed incluso nel set documentale inviato ai clienti con periodicità mensile (o eventualmente trimestrale, se così richiesto dal cliente).

###### (ii) Fallback

In caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, l'indice sostitutivo da applicare al contratto sarà individuato ai sensi della tabella che segue:

VALUTA	UTILIZZI	TASSO DI RIFERIMENTO UFFICIALE	TASSO DI RIFERIMENTO DI FALLBACK
USD - Stati Uniti	Utilizzi con Tasso Overnight	<b>SOFR</b> - "Secured overnight financing rate" gestito e pubblicato dalla Federal Reserve Bank of New York e mostrato nel sito web della stessa.	Il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra:  (i) il margine applicabile; e  (ii) il Tasso di Correzione della Banca Centrale degli Stati Uniti (Adjusted US Central Bank Rate) a chiusura di mercato di ogni Giorno Bancario.
	Utilizzi con Tasso Forward Looking	<b>CME Term SOFR</b> - I Tassi di Riferimento CME Term SOFR sono gestiti da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA).  L'accesso ai Tassi di Riferimento CME Term SOFR è mostrato sul sito web di Bloomberg.	Nel caso in cui non sia disponibile il Tasso di Correzione della Banca Centrale degli Stati Uniti, il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra:  (i) il margine applicabile; e  (ii) il Tasso di Riferimento Sostitutivo.

VALUTA	UTILIZZI	TASSO DI RIFERIMENTO UFFICIALE	TASSO DI RIFERIMENTO DI FALLBACK
<b>GBP -</b> Regno Unito	Utilizzi con Tasso Overnight	<b>SONIA</b> - “Sterling overnight index average reference rate” gestito dalla Bank of England mostrato nel sito web della Bank of England.	Il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra: (i) il margine applicabile; e
	Utilizzi con Tasso Forward Looking	<b>Refinitiv Term SONIA</b> - Refinitiv Term SONIA è gestito e calcolato dai Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited e pubblicato nel sito web di Refinitiv e attraverso la suite completa di prodotti Refinitiv.	(ii) il Tasso di Correzione della Banca Centrale del Regno Unito (Adjusted UK Central Bank Rate) a chiusura di mercato di ogni Giorno Bancario.  Nel caso in cui non sia disponibile il Tasso di Correzione della Banca Centrale del Regno Unito, il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra: (i) il margine applicabile; e (ii) il Tasso di Riferimento Sostitutivo.
<b>EUR -</b> Stati della Zona Euro	Utilizzi con Tasso Overnight	<b>ESTR</b> - “Euro short-term rate” come pubblicato dalla Banca Centrale Europa (BCE) nel sito web della BCE.	Il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra: (i) il margine applicabile; e
	Utilizzi con Tasso Forward Looking	<b>EURIBOR</b> - “Euro Interbank offered rate” gestito dall’European Money Markets Institute e mostrato sul sito web di Bloomberg.	(ii) il Tasso di Correzione della Banca Centrale Europea (Adjusted ECB Rate) a chiusura di mercato di ogni Giorno Bancario.  Nel caso in cui non sia disponibile il Tasso di Correzione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra: (i) il margine applicabile; e (ii) il Tasso di Riferimento Sostitutivo.

VALUTA	UTILIZZI	TASSO DI RIFERIMENTO UFFICIALE	TASSO DI RIFERIMENTO DI FALLBACK
CHF - Svizzera	Utilizzi con Tasso Overnight	<b>SARON</b> - "Swiss average rate overnight" determinato alle 6 p.m. CET (SRFXON3) gestito e pubblicato dalla Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) sul proprio sito web.	Il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra:  (i) il margine applicabile; e  (ii) il Tasso di Correzione della Banca Centrale Svizzera (Adjusted Swiss Central Bank Rate) a chiusura di mercato di ogni Giorno Bancario.  Nel caso in cui non sia disponibile il Tasso di Correzione della Banca Centrale Svizzera, il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra:  (i) il margine applicabile; e  (ii) il Tasso di Riferimento Sostitutivo.
	Utilizzi con Tasso Forward Looking	/	/
<b>Altre valute</b>	Qualsiasi utilizzo	<b>Tasso ufficiale applicabile a tale utilizzo</b>	Il tasso di interesse applicabile sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma tra:  (i) il margine applicabile; e  (ii) il Tasso di Riferimento Sostitutivo applicabile per ogni Giorno Bancario.

I termini indicati nella tabella che precede devono intendersi definiti come segue:

**"Giorno Bancario"** indica un giorno (diverso da sabato o domenica) in cui i mercati finanziari nel principale centro relativo alla valuta rilevante sono aperti.

**"Tasso di Correzione della Banca Centrale degli Stati Uniti"** indica la somma tra (i) il Tasso Effettivo dei Fondi FED (come definito sotto) e (ii) lo 0,50%, fermo restando che, nel caso in cui il Tasso di Correzione della Banca Centrale degli Stati Uniti sia inferiore a zero, questo verrà considerato come zero.

**"Tasso Effettivo dei Fondi FED"** indica il tasso calcolato dalla Federal Reserve Bank of New York basato sulle transazioni sui fondi federali da parte delle istituzioni depositarie e mostrato di volta in volta sul sito web della Federal Reserve Bank of New York.

**"Tasso della Banca Centrale del Regno Unito Rettificato"** indica la somma tra (i) il Tasso della Banca Centrale del Regno Unito (come definito sotto) e (ii) lo 0,50%, fermo restando che, se il Tasso della Banca Centrale del Regno Unito Rettificato è inferiore a zero, questo verrà considerato pari a zero.

**"Tasso della Banca Centrale del Regno Unito"** indica il tasso di riferimento base della Banca Centrale del Regno Unito (Bank of England Base Rate) come pubblicato di volta in volta dalla Banca Centrale del Regno Unito sul proprio sito web (noto anche come "Bank Rate").

**"Tasso di Correzione della Banca Centrale Europea"** indica la somma tra (i) il Tasso BCE (come definito sotto) e (ii) lo 0,50%, fermo restando che, se il Tasso di Correzione della Banca Centrale Europea è inferiore a zero, questo verrà considerato pari a zero.

**"Tasso della Banca Centrale Europea"** indica il tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea.

**"Tasso di Correzione della Banca Centrale Svizzera"** indica la somma tra (i) il Tasso della Banca Centrale Svizzera e (ii) lo 0,50%, fermo restando che, nel caso in cui il Tasso di Correzione della Banca Centrale Svizzera sia inferiore a zero, questo verrà considerato pari a zero.

**"Tasso della Banca Centrale Svizzera"** indica il tasso d'interesse della Banca Centrale Svizzera come pubblicato di volta in volta sul proprio sito web (conosciuto anche come "SNB Policy Rate").

**“Tasso di Riferimento Sostitutivo”** indica un tasso determinato dalla somma di: (i) un tasso di riferimento alternativo selezionato da JPMSE WM, e (ii) una correzione dello spread individuata da JPMSE WM, in ogni caso dopo avere debitamente considerato (A) qualsiasi tasso sostitutivo e/o correzione dello spread, o metodo per determinare tale tasso sostitutivo o correzione dello spread, identificati come tali da parte di un autorità di vigilanza regolamentare e/o (B) qualsiasi convenzione di mercato che risulti più aggiornata o, comunque, prevalente per la determinazione il tasso sostitutivo e/o la correzione delle spread per la sostituzione del tasso ufficiale, di volta in volta applicabile, ai contratti di finanziamento in quella determinata valuta, in un dato momento. Si prega peraltro di considerare che (i) le correzioni dello spread possono essere positive, negative o con valore zero, ma, a titolo di chiarimento, saranno calcolate separatamente dal margine applicabile e, (ii) se qualsiasi Tasso di Riferimento Sostitutivo calcolato da JPMSE WM dovesse essere inferiore a zero, questo verrà considerato pari a zero.